

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

NOTIFICA ATTI COA A MEZZO PEC

*Estratto del verbale emesso nella seduta del 27 luglio 2023
...OMISSIS...*

Il Consiglio, udito il relatore, rilevato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 890/1982 e degli artt. 2, commi 2 e 48, del D.L.vo n. 82/2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, quale valida modalità equipollente alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, peraltro senza necessità di assolvere alle formalità previste per il processo civile, che prescrivono l'apposizione della relata e dell'attestazione di conformità (cfr., in termini, Cassazione Civile, SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018); considerato, altresì, che, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di notificazione appare addirittura doverosa, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia sanciti dall'art. 97 Costituzione per il buon andamento della Pubblica Amministrazione (cfr., in termini, Cass. Civ. SS.UU. cit.); preso atto delle pronunce conformi rese, sul punto, dal CNF (si vedano, segnatamente, le sentenze n. 46 del 27 marzo 2023, n. 174 del 17 ottobre 2022, n. 171 del 24 settembre 2021 e n. 194 del 15 ottobre 2020), con le quali è stato affermato che *“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand'anche questa sia l'unica espressamente prevista (ad es., ex art. 17 Legge n. 247/2012), senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti, invece, per gli atti del processo civile”*; preso, altresì, atto che, a far data dal 6 luglio 2023, è stata attivata la consultazione dell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) sul portale www.domiciliodigitale.gov.it, che consente l'elezione del proprio domicilio digitale, alle persone fisiche, ai professionisti che svolgano una professione non organizzata in ordini, albi o collegi, ai sensi della Legge n. 4/2013, nonchè agli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC; preso atto degli indubbi e consistenti vantaggi derivanti dall'adozione di tale modalità di comunicazione e/o notificazione dei propri atti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nel cui novero rientra questo Ordine Professionale, siccome comportante significativi risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso della carta, dall'eliminazione dei costi di spedizione, dall'immediatezza e celerità di accesso alle comunicazioni da parte dei destinatari, i quali beneficiano, da parte loro, di un sistema centralizzato, più efficiente, automatizzato e sicuro;

rilevata, per l'effetto, l'esigenza di disporre, in via prioritaria e generalizzata, che, ove possibile, tutti gli atti adottati da questo Ordine vengano, d'ora in poi, notificati e/o comunicati ai propri iscritti, da intendersi per tali sia gli Avvocati sia i Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, siccome per legge muniti di domicilio digitale, mediante posta elettronica certificata, senza necessità di apporre attestazione di conformità, relata di notifica, o altri requisiti formali previsti per gli atti del processo civile, con facoltà, per l'effetto, di ricorrere solo in via residuale alle tradizionali modalità di notificazione e/o comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario e/o servizio postale;

rilevata, altresì, l'esigenza di stabilire, sempre in via prioritaria e generalizzata, che, ove possibile, gli atti adottati da questo Ordine, che abbiano come destinatari Praticanti non abilitati al patrocinio sostitutivo, per i quali non vige alcun obbligo normativo di dotarsi di domicilio digitale, vengano parimenti, comunicati e/o notificati presso i recapiti digitali eventualmente inseriti nell'INAD, con facoltà, per l'effetto, di ricorrere solo in via residuale alle tradizionali modalità di notificazione e/o comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario e/o servizio postale,

dispone

che, in via prioritaria e generalizzata, ove possibile, tutti gli atti adottati da questo Ordine vengano, a far data dall'adozione del presente deliberato, notificati e/o comunicati ai propri iscritti, da intendersi per tali sia gli Avvocati sia i Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, siccome per legge muniti di domicilio digitale, mediante posta elettronica certificata, senza necessità di apporre relata, né attestazione di conformità, o altri requisiti formali previsti per il processo civile, con facoltà, per l'effetto, di ricorrere solo in via residuale alle tradizionali modalità di notificazione e/o comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario e/o servizio postale.

Il Consiglio dispone, altresì, che, sempre in via prioritaria e generalizzata, ove possibile, a far data dal presente deliberato, gli atti adottati da questo Ordine, che abbiano come destinatari Praticanti non abilitati al patrocinio sostitutivo, per i quali non vige alcun obbligo normativo di dotarsi di domicilio digitale, vengano parimenti notificati e/o comunicati presso i recapiti digitali eventualmente inseriti nell'INAD, con facoltà, per l'effetto, di ricorrere solo in via residuale alle tradizionali modalità di notificazione e/o comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario e/o servizio postale.

Manda alla Segreteria per dare diffusione agli iscritti del presente deliberato mediante lettera informativa.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia